



Università degli studi di Palermo

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA, DI CUI ALL'ART. 51, COMMA 6, L. 27/12/1997 N. 449 E AL DECRETO MINISTERIALE ATTUATIVO 11/2/1998 N. 121, NONCHE' DEL D.M. DEL 26/2/2004 N. 45.

Articolo 1 (Oggetto)

Il presente disciplinare regola il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca attribuiti dall'Università di Palermo ai sensi dell'art.51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e del D.M. attuativo dell'11 febbraio 1998 n.121, nonché del D.M. del 26/2/2004 n.45.

Gli assegni di ricerca possono essere attivati:

- sull'apposito stanziamento del bilancio universitario derivante dal cofinanziamento assegnato annualmente dal Ministero e dalla quota parte a carico dell'Ateneo (in seguito denominati assegni ministeriali);
- su fondi a disposizione dei Dipartimenti proponenti (in seguito denominati assegni autonomi).

Articolo 2 (Durata e rinnovo)

Gli assegni ministeriali hanno durata biennale e possono essere rinnovati per un altro biennio, previa autorizzazione del Senato Accademico e, per quanto concerne la copertura finanziaria, del Consiglio di Amministrazione. L'eventuale rinnovo, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, è subordinato alla presentazione di apposita istanza del Consiglio di Dipartimento, corredata della delibera del Dipartimento che, acquisita l'apposita relazione predisposta dal titolare dell'assegno e controfirmata dal tutor, esprima il proprio parere sull'attività svolta dall'assegnista nel biennio precedente e sulla proposta di prosecuzione dell'attività di ricerca. All'istanza di rinnovo da parte del Direttore dovrà essere allegata, altresì, la produzione scientifica maturata dall'assegnista nel biennio precedente nonché ogni altro elemento e/o documento utile alla valutazione di merito. Il rinnovo di ciascun assegno graverà in quota parte (0.25) alla successiva attribuzione di assegni MIUR al Dipartimento di riferimento.

La documentazione deve essere presentata almeno due mesi prima della scadenza del periodo dell'assegno. Gli assegni autonomi possono avere una durata inferiore ai due anni, comunque mai inferiore a un anno, e possono essere rinnovati alle stesse condizioni previste per gli assegni ministeriali, previo accertamento di finanziamenti esterni per la medesima tematica di ricerca. La durata massima prevedibile, anche a seguito di più di un rinnovo, è, comunque, di quattro anni complessivi.

Articolo 3 (Importo dell'assegno)

L'importo lordo annuo dell'assegno di ricerca è fissato in € 18.912,93 ed è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Amministrazione. I maggiori oneri eventualmente derivanti da disposizioni obbligatorie a carattere nazionale, che comportino un aumento del costo lordo degli assegni di ricerca, saranno a carico dell'Amministrazione Centrale.

L'assegno di ricerca è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate.

Come disposto dalla stessa legge 449/97, gli assegni sono esenti da prelievo fiscale, applicandosi a essi le disposizioni di cui all'art.4 della legge 476/1984 e successive modificazioni e integrazioni. Sono invece gravati della ritenuta previdenziale, a norma dell'art.2, commi 26 e seguenti, della legge 335/95, come modificato dall'art.59, comma 16, della medesima legge 449/97.



Università degli studi di Palermo

L'Università provvede alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei titolari degli assegni. L'importo del relativo premio è detratto dall'assegno.

L'assistenza sanitaria è a carico dell'assegnista senza alcun intervento da parte dell'Università.

Articolo 4 (Richieste)

Il Consiglio di Amministrazione determina, sulla base delle apposite disponibilità finanziarie, il numero di nuovi assegni ministeriali da attivare e il Senato Accademico li attribuisce ai Dipartimenti.

I Dipartimenti, nel limite del numero di assegni a loro attribuiti, avanzano richieste di attivazione, in base a specifiche istanze di professori e ricercatori confermati a loro afferenti.

Nella proposta dei Dipartimenti devono essere specificati, per ogni assegno di ricerca:

- il titolo della ricerca accompagnato da un programma;
- l'area scientifico-disciplinare di appartenenza della ricerca (comitati da 01 a 14);
- il settore scientifico-disciplinare (di cui al D.M. del 4/10/2000) di afferenza della ricerca che deve coincidere con quello di appartenenza del tutor;
- il tutor della ricerca;
- elenco di eventuali collaboratori alla ricerca;
- il curriculum del tutor della ricerca e l'elenco delle sue pubblicazioni negli ultimi tre anni precedenti alla richiesta, desunto dal Catalogo di Ateneo;
- una documentata relazione sullo stato delle ricerche di tutti gli eventuali assegnisti in passato o attualmente affidati alla guida del tutor;
- l'entità dei fondi disponibili e previsti per l'espletamento della ricerca e la loro provenienza.

I Dipartimenti inoltrano le richieste di attivazione degli assegni ministeriali al Senato Accademico per l'approvazione entro il termine stabilito dalla relativa circolare.

Approvate le proposte dei Dipartimenti, si procede mediante decreto rettorale alla emanazione del bando per le selezioni pubbliche.

Le richieste di attivazione di assegni autonomi possono essere avanzate al Rettore in qualsiasi periodo dell'anno.

Per il finanziamento degli assegni autonomi i Dipartimenti possono utilizzare fondi iscritti nel proprio bilancio, costituiti da:

- a) cofinanziamenti ministeriali per programmi di rilevante interesse nazionale (PRIN) – se nel progetto sono previste spese per assegni di ricerca o previa autorizzazione alla variazione ottenuta secondo le modalità previste dal Ministero;
- b) altri cofinanziamenti ministeriali (FIRB, FISR, ecc.) purché nel contratto siano previste spese per personale di ricerca;
- c) finanziamenti UE o CNR (se nel contratto sono previste spese per personale di ricerca);
- d) finanziamenti di Ateneo per la ricerca;
- e) fondi derivanti da prestazioni a pagamento;
- f) fondi derivanti da contratti, convenzioni, contributi di enti pubblici o privati, da donazioni e liberalità.



Università degli studi di Palermo

Articolo 5 (Tutor dell'assegno)

Possono ricoprire l'incarico di tutor dell'assegno i docenti di ruolo (professore ordinario, associato, ricercatore confermato), "ricercatori attivi" che raggiungano la soglia stabilita per la figura di tutor di assegni secondo la tabella predisposta dalle Commissioni scientifiche ex 60%, facendo riferimento esclusivamente alle voci presenti nel Catalogo di Ateneo.

Non è possibile essere contemporaneamente tutor di più di un assegno ministeriale per più di un anno.

L'eventuale successiva sostituzione del tutor dell'assegno, nei casi in cui si renda necessario, dovrà essere effettuata con delibera motivata del Consiglio di Dipartimento e approvata, per gli assegni ministeriali, dal Senato Accademico. Il nuovo tutor dovrà afferire allo stesso settore scientifico-disciplinare del tutor uscente o, in assenza, a un settore scientifico-disciplinare affine.

Il tutor dell'assegno, nel caso di trasferimento ad altro Dipartimento dell'Ateneo, può mantenere il ruolo di tutor, purché siano assicurate le stesse condizioni di svolgimento della ricerca, attestate da apposito verbale del Consiglio del Dipartimento di nuova afferenza.

Articolo 6 (Bando di selezione)

Le procedure di selezione pubblica per l'attribuzione di assegni di ricerca (ministeriali o autonomi) sono espletate in base a bando di concorso emanato con decreto rettorale che deve indicare il numero, la durata e l'importo degli assegni da conferire, l'area e il settore scientifico-disciplinare di riferimento della ricerca, il tutor dell'assegno, i termini di presentazione delle domande da parte dei candidati e i criteri di valutazione.

La pubblicità della selezione avviene mediante affissione del bando all'Albo dell'Università degli Studi di Palermo ed eventualmente anche mediante ulteriori forme; il bando, inoltre, sarà liberamente accessibile sul sito web dell'Università degli Studi di Palermo (<http://www.unipa.it/~uffricer/>).

Articolo 7 (Requisiti)

Possono partecipare alle selezioni pubbliche indette per il conferimento degli assegni (ministeriali o autonomi) coloro che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca e i laureati in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca con almeno tre anni di esperienza scientifica documentata.

Per i laureati è richiesto il possesso del diploma di laurea V.O., specialistica/magistrale o titolo equipollente.

Il rapporto non è attivabile con soggetti che hanno già usufruito di assegni di ricerca, attribuiti ai sensi dell'art.51 della L. 499/97, comunque retribuiti, per un periodo complessivo di otto anni. A tale periodo viene sottratto quello dell'eventuale godimento di una borsa di dottorato.



Università degli studi di Palermo

Sono ammessi anche coloro che sono in possesso del titolo equipollente conseguito all'estero. I candidati della U.E. ed extracomunitari, in possesso del titolo di studio rilasciato da Università straniere e dagli stessi ritenuto corrispondente a una laurea italiana, dovranno, a tal fine, farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti, legalmente tradotti, utili a consentire la dichiarazione di corrispondenza da parte della Commissione giudicatrice, unicamente per la partecipazione al concorso stesso.

Per i cittadini italiani in possesso di titolo accademico straniero, che non sia riconosciuto corrispondente a una laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma precedente.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

Articolo 8 (Presentazione delle domande)

Le domande di partecipazione alla selezione per il conferimento degli assegni, redatte in carta libera e indirizzate al Dipartimento Accademico - Area della Didattica e della Ricerca - Settore Ricerca dell'Università degli Studi di Palermo, devono essere presentate al Settore Protocollo, posta e archivio generale o fatte pervenire allo stesso Settore a mezzo raccomandata (con avviso di ricevimento) nei termini previsti dal relativo bando.

Nel caso in cui:

- per una procedura selettiva non viene presentata alcuna domanda di partecipazione;
- tutti i candidati a una selezione rinunciano alla partecipazione prima dell'avvio delle procedure concorsuali;

il Dipartimento al quale è stato attribuito l'assegno ministeriale, o che ha fatto richiesta di attivazione di un assegno autonomo, può richiedere la riapertura dei termini del bando per una sola volta e comunque entro due mesi dal verificarsi di una delle condizioni summenzionate.

Articolo 9 (Commissione giudicatrice)

Entro e non oltre quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il Consiglio del Dipartimento propone, per ogni assegno, i nomi dei componenti della Commissione giudicatrice (tre effettivi ed un supplente), scelti tra i professori di prima fascia, di seconda fascia e i ricercatori dell'Ateneo palermitano appartenenti all'area CUN di afferenza della ricerca e tra questi il tutor della ricerca stessa con funzione di presidente.

La Commissione giudicatrice, nominata con decreto del Rettore, deve concludere i lavori entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento del plico contenente le domande di partecipazione dei candidati; essa effettua una valutazione comparativa dei candidati sulla base dell'esame dei titoli presentati dagli stessi e di un colloquio e redige appositi verbali secondo la normativa vigente in materia concorsuale.

Articolo 10 (Selezione)



Università degli studi di Palermo

La selezione è per titoli e colloquio.

Ai titoli sono riservati fino a 75 punti e al colloquio fino a 25 punti.

L'assegno può essere conferito se il candidato ha conseguito almeno 40 punti dei 75 messi a disposizione per i titoli e 10 punti dei 25 messi a disposizione per il colloquio.

Articolo 11 (Valutazione)

I criteri di valutazione della Commissione sono determinati, ai fini della valutazione globale espressa in centesimi, come di seguito indicato:

Titoli

Fino a 75 punti per titoli e documentata e pertinente attività scientifica che la Commissione ha riconosciuto coerente al programma di ricerca da svolgere, così ripartiti:

- A)
- 30 punti per il possesso del titolo di dottore di ricerca;
 - 25 punti per l'ammissione agli esami finali del corso di dottorato di ricerca;
 - 25 punti per il conseguimento del diploma di specializzazione di durata non inferiore a cinque anni;
 - 10 punti per il conseguimento di altri diplomi di specializzazione;
 - 5 punti per l'ammissione agli esami finali del corso di specializzazione;
- (i punti sopra specificati non sono cumulabili tra loro).
- B) Fino a 10 punti per il voto di laurea così articolati: 1 punto per ogni voto superiore a 101/110 e un punto per la lode;
- C) Fino a 25 punti per documentata attività scientifica (monografie, articoli scientifici, brevetti, comunicazioni a convegni);
- D) Fino a 10 punti per altri titoli (master universitari di 2° livello, corsi di perfezionamento post-laurea, frequenza di scuole di alta formazione, organizzazione di incontri scientifici, periodi trascorsi presso istituzioni scientifiche italiane e straniere).

Colloquio

Fino a 25 punti per il colloquio vertente sulla discussione dei titoli scientifici e teso ad accertare il grado di conoscenze scientifiche inerenti al programma di ricerca per il quale è stato attribuito l'assegno di ricerca.

Articolo 12 (Colloquio e graduatoria di merito)



Università degli studi di Palermo

La Commissione giudicatrice, nella prima riunione, stabilisce preliminarmente ed esplicitamente i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e dello svolgimento del colloquio. Procede quindi alla valutazione dei titoli e alla relativa attribuzione del punteggio che deve essere reso noto ai candidati prima della data di svolgimento del colloquio.

I candidati verranno avvertiti della data del colloquio con le modalità di volta in volta specificate nel bando.

Al termine di ogni seduta del colloquio la Commissione esporrà nella sede di esami l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

La Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli a quello del colloquio. A parità di merito verrà preferito il candidato con età anagrafica minore.

La graduatoria resta valida diciotto mesi.

Gli atti concorsuali e la relativa graduatoria di merito sono approvati con decreto del Rettore.

Articolo 13 (Stipula del contratto)

Il rapporto di assegnista di ricerca si instaura a seguito della stipula con l'Università di Palermo di un contratto di prestazione di opera intellettuale ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

Tale rapporto non rientra nella configurazione istituzionale della docenza universitaria e del ruolo dei ricercatori universitari e quindi non può avere effetto utile ai fini dell'assunzione nei ruoli del personale delle università italiane.

Il vincitore è tenuto a presentarsi per la stipula del contratto entro quindici giorni dalla relativa convocazione. Il mancato rispetto di tale termine comporta la perdita del diritto all'assegno di ricerca.

Nel caso di particolari, motivate e documentate esigenze, la stipula del contratto può essere posticipata oltre i quindici giorni e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni decorrenti dalla convocazione; fanno eccezione solamente le eventuali richieste di proroga per gravidanza e puerperio o servizio militare.

Il vincitore o il titolare di assegno può, inoltre, per lo svolgimento dell'anno obbligatorio di formazione per l'insegnamento presso le scuole, su motivata richiesta, con il consenso del tutor e del Dipartimento cui il progetto di ricerca afferisce, ottenere il rinvio o la sospensione del godimento dell'assegno per un periodo non superiore a un anno continuativo (modalità stabilite dal Senato Accademico nella seduta del 30 ottobre 2001).

Articolo 14 (Presa di servizio)

Il vincitore è tenuto a iniziare l'attività di ricerca il primo giorno utile dopo la stipula del contratto. L'inizio dell'attività è documentato mediante l'invio al Settore Ricerca di una dichiarazione rilasciata dal Direttore del Dipartimento presso il quale l'interessato deve svolgere la propria collaborazione.

Articolo 15 (Attività e valutazione dei titolari degli assegni)



Università degli studi di Palermo

Il titolare dell'assegno:

- Svolge le attività di ricerca previste dal contratto, preventivamente valutate dal Consiglio del Dipartimento come compatibili con i propri programmi di ricerca.
- può prendere parte a tutte le attività programmate del Dipartimento per la promozione della ricerca e la diffusione dei risultati;
- può far parte delle Commissioni degli esami di profitto, in qualità di cultore della materia;
- può svolgere incarichi di docenza universitaria conferiti mediante contratti.

Nei limiti previsti dall'art. 13, comma p), del regolamento dei Corsi di dottorato di Ricerca dell'Ateneo di Palermo può frequentare corsi di dottorato di ricerca purché non usufruisca della relativa borsa.

I titolari di assegni per le scienze mediche, che siano laureati in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e Protesi Dentaria, possono svolgere attività di assistenza e cura presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Palermo, purché coerente con le finalità del progetto di ricerca e in proporzione definita e approvata dal Consiglio di Dipartimento.

La suddetta attività di assistenza potrà essere regolamentata da appositi accordi tra Università ed Azienda Ospedaliera Universitaria di Palermo che si farà carico delle eventuali integrazioni economiche.

Il Dipartimento è tenuto a fornire al titolare di assegno i supporti necessari alla realizzazione del programma di ricerca, garantendo l'accesso alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi tecnico - amministrativi.

L'attività di ricerca del titolare dell'assegno viene svolta all'interno delle strutture dell'Università, in base al programma di ricerca. Lo svolgimento di un'eventuale attività di ricerca all'esterno dell'Università, purché in coerenza con i programmi e gli obiettivi della ricerca affidata al titolare dell'assegno, deve essere proposta dal tutor e approvata dal Consiglio di Dipartimento.

Allo scadere del periodo di godimento, (alla fine del primo biennio in assenza di proposta di rinnovo, del quarto anno e, comunque sempre, a conclusione dell'attività prima della prefissata scadenza) il titolare dell'assegno dovrà presentare all'Ufficio Ricerca una relazione sull'attività svolta, controfirmata dal tutor e accompagnata dalla valutazione espressa dal Consiglio del Dipartimento in relazione agli obiettivi prefissati. Ciascun Dipartimento, annualmente, relaziona al S.A. su tutti gli assegni di ricerca conclusi nell'anno a seguito di rinnovo. Il S.A. valuta l'utilizzo degli assegni e ne tiene conto per la successiva nuova assegnazione ai Dipartimenti.

Articolo 16

(Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative e interruzioni)

Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti al personale di ruolo presso le Università, l'INAF (gli Osservatori Astronomici, Astrofisica e Vesuviano), gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art.8 del DPCM n. 593/93, e successive modificazioni ed integrazioni, l'ENEA e l'ASI.

L'assegno è individuale.

L'assegno non può essere cumulato con borse di studio, a qualsiasi titolo conferite, tranne con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.

Gli assegni possono essere conferiti a personale in servizio presso pubbliche amministrazioni, purché collocato in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'assegno.



Università degli studi di Palermo

Lo svolgimento di attività di lavoro occasionale, autonomo o subordinato, è compatibile con l'assegno di ricerca soltanto se preventivamente autorizzato dal Consiglio di Dipartimento, previa acquisizione del parere motivato del tutor e verificato che l'attività ulteriore rispetto all'assegno non pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per gravidanza, malattia e gravi motivi familiari, fermo restando che la durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni.

Non costituisce sospensione, e conseguentemente non va recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

Articolo 17 (Decadenza dell'assegno e dimissioni volontarie)

Nei casi di gravi inadempienze, segnalate dal Consiglio del Dipartimento, il contratto può essere immediatamente risolto con delibera del Senato Accademico, sentito l'interessato.

La revoca è automatica nei seguenti casi:

- mancato inizio dell'attività nel termine stabilito nell'art. 14;
- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a quindici giorni;
- grave violazione del regime di incompatibilità di cui all'art. 16.

In caso di recesso dal contratto, il titolare dell'assegno è tenuto a dare un preavviso di trenta giorni.

In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione tratterà o recupererà dal titolare dell'assegno un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato (trenta giorni).

Non sono assoggettati all'obbligo del preavviso di trenta giorni coloro che risultassero vincitori di selezioni che danno luogo all'immissione nei ruoli del personale universitario.

Articolo 18 (Subentri e riassegnazioni)

Qualora nessuno dei candidati superi le prove concorsuali o, in mancanza di motivata richiesta di proroga, il vincitore non proceda alla stipula del contratto entro i termini stabiliti ovvero si verifichi una delle cause di risoluzione anticipata specificate all'art. 17 o in caso di dimissioni volontarie dell'assegnista, subentra il candidato idoneo in graduatoria, nel rispetto della validità della stessa (18 mesi) e purché il periodo contrattuale ancora da fruire sia superiore a sei mesi.

In mancanza di altri candidati idonei o se la graduatoria non è più valida, nel caso in cui il periodo contrattuale ancora da fruire sia superiore a sei mesi, il Dipartimento può chiedere, entro due mesi dalla notifica dell'interruzione dell'assegno, la riassegnazione per il periodo mancante.

Art.19 (Restituzione della documentazione)

Dopo tre mesi dall'approvazione degli atti della procedura concorsuale, i candidati possono richiedere, entro sei mesi, la restituzione dei lavori scientifici presentati, salvo eventuale contenzioso in atto.